

Civile Sent. Sez. 6 Num. 8486 Anno 2016

Presidente: MANNA FELICE

Relatore: SCALISI ANTONINO

Data pubblicazione: 29/04/2016

SENTENZA

sul ricorso 27728-2013 proposto da:

GALAZZO GIUSEPPE 01044780888, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CARDINAL DE LUCA 1, presso lo studio
dell'avvocato ANGELA MARIA LORENA CORDARO,
rappresentato e difeso dall'avvocato GUGLIELMO MANENTI giusta
procura a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

CONDOMINIO CASTELLOTTI, LINGUANTI GIORGIO;


- *intimati* -



avverso la sentenza n. 1737/2013 della CORTE D'APPELLO di
CATANIA, depositata il 07/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l'Avvocato Manenti Guglielmo difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti.



Svolgimento del processo

Il Tribunale di Modica, con sentenza n. 24 del 2012, decidendo sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 84 del 2004 proposta dal Condominio Castellotti, sito in Modica, via Castellotti n.1, in persona dell'amministratore pro tempore, nei confronti di Giuseppe Galazzo, impresa incaricata alla ristrutturazione ordinaria del predetto condominio, dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione (e della relativa domanda riconvenzionale proposta da Galazzo) ritenuto che l'amministratore fosse sprovvisto del potere di proporre la detta opposizione, in mancanza dell'autorizzazione o della ratifica da parte dell'assemblea condominiale. Condannava personalmente l'amministratore, Vincenzo Cavallo, a rimborsare a Giuseppe Galazzo le spese processuali e condannava quest'ultimo al rimborso delle spese nei confronti del terzo chiamato Giorgio Linguanti, direttore dei lavori e chiamato in causa da Galazzo per essere garantito per tutte le conseguenze che potessero derivare dalla pretesa denuncia dei vizi dell'opera realizzata.

Avverso detta sentenza proponeva appello Galazzo: a) adducendo che aveva errato il primo giudice nell'emettere a suo carico statuizione di condanna alle spese in favore del terzo chiamato, violando il principio in base al quale i consequenziali oneri processuali, anche relativi alla chiamata del terzo, dovevano essere posti a carico della parte soccombente; b) denunciava la falsa applicazione dell'art. 91 cpc., atteso che il Giudice non avrebbe potuto condannare l'appellante alle spese senza entrare nel merito della controversia e rilevare l'insussistenza del profilo di responsabilità di Linguanti nella causazione dei pretesi danni lamentati dal condominio opponente.

Non si costituiva nessuno degli appellanti.


Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La Corte di Appello di Catania, con sentenza n. 1025 del 2012, dichiarava inammissibile l'appello. Secondo la Corte di Catania, atteso che l'attività processuale del Cavallo (amministratore del condominio Castellotti, sito in Modica) non era in alcun modo riferibile al condominio (ed egli solo ne assumeva la responsabilità anche ai fini delle spese di lite), discendeva da ciò che l'impugnazione nei confronti del Condominio era mal posta, difettando la legittimazione processuale dell'Ente, al quale sarebbe estranea l'attività processuale svolta nel giudizio di primo grado.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Galazzo Giuseppe con ricorso affidato a due motivi. Il Condominio Castellotti sito in Modica e Giorgi Linguanti intimati, in questa fase, non hanno svolto alcuna attività difensiva.

Motivi della decisione


1.= Con il primo motivo di ricorso Galazzo Giuseppe lamenta la violazione dell'art. 112 cpc. in relazione all'art. 360 n. 4 cpc., omessa pronuncia sui motivi di appello. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale dopo aver accertato che l'ing. Linguanti (terzo chiamato nel giudizio di primo grado) rispetto a cui l'appellante era rimasto soccombente quanto al pagamento delle spese processuali ed a cui l'appello era rivolto, era stato ritualmente citato nel giudizio di appello e che, pertanto, il contraddittorio era integro quanto all'oggetto del gravame, avrebbe dovuto esaminare i motivi contenuti nell'appello. Pertanto, la Corte distrettuale avrebbe violato l'art. 112 cpc., quando dopo aver delineato i limiti dell'appello al capo della sentenza avente ad oggetto la condanna dell'odierno appellante al pagamento delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato avrebbe ommesso di decidere sui



motivi dell'impugnazione.

b) Con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 331 cpc., in relazione all'art. 360 n. 3 cpc. Secondo il ricorrente tra le parti del giudizio de quo vi era un litisconsorzio successivo facoltativo (o processuale in cause scindibili) secondo una di quelle ipotesi riconducibili alla chiamata di garanzia impropria. Sicché il coinvolgimento del Condominio era avvenuto in virtù del rapporto sostanziale sussistente tra le parti del giudizio di primo grado: la nomina del DL nella persona dell'ing. Linguanti era stata infatti compiuta dal Condominio Castelletto con atto autonomo prima del contratto di appalto. Pertanto nel giudizio de quo il rapporto processuale tra Galazzo Giuseppe nq. e l'ing. Linguanti poteva instaurarsi solo previo coinvolgimento, anche in appello, del condominio Castelletto in persona dell'amministratore pro tempore. Sicché avrebbe dovuto trovare applicazione il principio espressa dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 2219 del 2000 secondo la quale: qualora il convenuto chiami in causa un terzo per ottenere la declaratoria della sua esclusiva responsabilità e la propria liberazione dalla pretesa dell'attore, la causa è unica ed inscindibile, potendo la responsabilità dell'uno comportare l'esclusione di quella dell'altro, ovvero, nell'ipotesi di coesistenza di diverse, autonome responsabilità, ponendosi l'una come limite dell'altra, con la conseguenza che non è possibile procedere alla separazione del giudizio principale da quello instaurato con la chiamata in causa del terzo nelle fasi di impugnazione.

1.1.= Per ragioni di pregiudizialità va esaminato, per primo, il secondo motivo ed è fondato. Infatti, l'Impresa Galazzo, convenuta in giudizio davanti al Tribunale di Modica, aveva chiesto ed ottenuto l'autorizzazione a chiamare in



causa l'ing. Giorgio Linguanti, per sentirlo "dichiarare ... responsabile di quanto asserito dal geom. V. Cavallo nella qualità, previo accertamento che l'istante non aveva alcuna responsabilità nella determinazione dei vizi ed era indenne dalle conseguenze nei confronti dell'opponente". Ora, è principio fermo nella giurisprudenza di questa Corte che qualora il convenuto, nel caso in esame opposto, chiami in causa un terzo per ottenere la declaratoria della sua esclusiva responsabilità e la propria liberazione dalla pretesa dell'attore, nel caso in esame, l'opponente, la causa è unica ed inscindibile, potendo la responsabilità dell'uno comportare la esclusione di quella dell'altro, ovvero, nell'ipotesi di coesistenza di diverse, autonome responsabilità, ponendosi l'una come limite dell'altra, con la conseguenza che non è possibile procedere alla separazione del giudizio principale da quello instaurato con la chiamata in causa del terzo nelle fasi di impugnazione (cfr. soprattutto Cass. 28 febbraio 2000 n. 2219).

E, comunque, come è stato affermato da questa Corte, in altra occasione (Cass. n. 8854 del 13/04/2007) quando più soggetti vengano chiamati congiuntamente in giudizio da altri o iussu iudicis, e vi partecipino, poi, attivamente costituendosi o lo subiscano rimanendo contumaci, si determina, in ogni caso, una situazione di litisconsorzio processuale che, pur ove non sia configurabile anche un litisconsorzio di carattere sostanziale, da luogo, tuttavia, alla formazione di un rapporto che, ai fini del giudizio di gravame, soggiace alla disciplina propria delle cause inscindibili, e pertanto impone, nei successivi gradi o fasi del giudizio, la presenza dei soggetti tutti già presenti in quelli pregressi ove non esplicitamente estromessi.

Pertanto, nel caso in esame, il contraddittorio andava integrato nei confronti di



V. Cavallo, e non avendo a ciò provveduto il giudice di appello, il relativo giudizio, è nullo.

Il primo motivo di censura rimane assorbito dall'accoglimento del motivo appena esaminato.

In definitiva, il ricorso va accolto in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata ad altra Sezione della Corte di Appello di Catania, che provvederà anche alle spese di questo grado.

Per Questi motivi

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Catania, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso nella Camera di Consiglio della sottosezione Seconda della Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione il 26 gennaio 2016